

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 4768

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n.64. Casa di Cura privata "Guarnieri" sita in Roma - Via Tor de Schiavi, 139.



OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64.
Casa di cura privata "GUARNIERI" sita in Roma - Via Tor de Schiavi, 139.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge riguardante la emanazione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionali del 24.02.1992, n. 21 e del 16.04.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cure della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì della propria deliberazione n. 1650/95 e della nota del 18.12.1996, prot. n. 3287/60-54, trasmessa alle AUSL, concernenti i servizi di emodialisi;

VISTA la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accREDITAMENTO provvisorio delle case di cura



convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14.1.1997, concernente "l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

RITENUTO, quindi dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura per acuti, ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullaosta espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;

PRESO ATTO del decreto del Medico Provinciale di Roma prot. n. 8/ROMA/G/3949 del 16.09.1978, con il quale la casa di cura risulta autorizzata per n. 150 posti letto per le specialità di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia con annessi ambulatori specialistici per le stesse, attività inoltre per analisi e radiologia anche per pazienti esterni ed Emodialisi con 15 reni artificiali, nonché dei decreti del Presidente della Giunta Regionale del 16.6.1992 n. 1326, del 20.4.1994 n. 717, del 06.09.1995 n. 1743 relativi all'apertura e all'esercizio di una sezione specializzata di medicina nucleare in vivo presso la casa di cura, e n. 328 del 3.3.1993, n. 1743 del 13.11.1995 relativi all'esercizio di un gabinetto di fisioterapia anche per pazienti esterni nei locali siti presso la casa di cura stessa;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Commissario Straordinario dell'Azienda USL ROMA B, con deliberazione del 26.7.1999 prot. 2 pervenuto alla Regione in data 29.7.1999 prot. n. 4800, corredato della seguente documentazione: Planimetrie, relazione tecnico-sanitaria, regolamento interno, elenco attrezzature, elenco del personale, nonché della relazione del responsabile della U.D. Vigilanza Strutture Sanitarie del 20.7.1999, prot. n. 652;

che detto parere risulta condizionato dalle seguenti prescrizioni:

"Deve essere ristrutturato entro 180 giorni il blocco operatorio in quanto il locale per la preparazione dei chirurghi è unico e lontano dalle sale operatorie, non



RILEVATO

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

sono corretti i percorsi dei pazienti, del personale, del materiale sterile e di quello sporco. Una delle sale per interventi minori è insufficiente. Il personale deve essere adeguato, secondo la normativa vigente, al numero dei p.l. autorizzati."

VISTA la nota del Settore 60 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 12.5.1998 prot. n. 1052/60 con la quale si richiede l'integrazione dei documenti prodotti ai fini del rilascio del parere di competenza per l'esercizio dell'attività dialitica in regime ambulatoriale;

VISTA la circolare dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998 prot. n. 925/53 avente per oggetto: Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.09.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

VISTA la domanda per condono edilizio, che la casa di cura ha presentato al Comune di Roma in data 20.2.1995;

RITENUTO che la casa di cura debba produrre il certificato di abitabilità ai sensi del predetto D.P.R. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento pena la sospensione delle attività per le quali la Azienda USL ha comunque espresso parere favorevole;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del SETT. 1999 di L. 16.126.000 effettuata ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, in conformità al parere favorevole espresso dal Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B prima citato di poter provvedere al rilascio della autorizzazione alla Casa di Cura privata "GUARNIERI" all'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica "MEDICO - CHIRURGICA" per la capacità ricettiva di n. 141 p.l. (+ 2 per l'isolamento temporaneo) di cui per 4 day hospital ed annessi ambulatori, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte della Azienda USL, con le prescrizioni previste, relative al blocco operatorio e all'organico del personale;



VISTO l'art. 17 della L. 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità,

D E L I B E R A

7.1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la casa di cura privata "GUARNIERI" sita in Roma - Via Tor de Schiavi, 139 gestita dalla Società "Guarnieri S.F.A." con sede in Roma Via Tor de' Schiavi, 139 - codice fiscale n. 01418490585 rappresentata dal Dott. Porcari Maurizio nato a Padova il 22.06.1962 in conformità al parere favorevole del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA B che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - di cui in premessa come segue:

TIPOLOGIA : MEDICO - CHIRURGICA

CAPACITA' RICETTIVA : 141 P.L. (+ 2 p.i. per isolamento temporaneo) di cui 4 per day hospital;

RAGGRUPPAMENTO MEDICO P.L. 44 di cui 1 p.i. per day-hospital articolati in 2 unità Funzionali di degenza:

- Unità Funzionale Medicina Generale n. 18 p.i. (ubicati al I piano) di cui quattro attrezzati per T.I.
- Unità Funzionale Medicina Generale n. 25 p.i. (ubicati al I piano)

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO P.L. 97 di cui 3 p.i. per day-hospital articolati in 5 unità Funzionali di degenza:

- Unità Funzionale Chirurgia Generale n. 24 p.i. (ubicati al I piano) di cui 16 attrezzati per T.I.
- Unità Funzionale di Ginecologia n. 10 p.i. (ubicati al I piano)
- Unità Funzionale di Urologia n. 10 p.i. (ubicati al I piano)
- Unità Funzionale di Ortopedia n. 22 p.i. (ubicati al I piano)
- Unità Funzionale Chirurgia Generale n. 28 p.i. (ubicati al I piano)

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:

- Laboratorio Analisi cliniche, biologiche e R.I.A.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

- Diagnostica radiologica e per immagini (M.D.C., T.A.C., Gamma Camera, Ecografia, Elettroencefalografia);
- POLIAMBULATORIO:
 - Dermatologia - Endocrinologia - Neurologia Generale -
 - Ortopedia - Pneumologia - Urologia - Nefrologia - Angiologia
 - Fisioterapia - Elettromiografia.

ALTRI SERVIZI DI DIAGNOSI (art. 25 L.R. 64/87):

- Fisiopatologia cardiovascolare
- Fisiopatologia respiratoria

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

- Lavanderia
- Smaltimento rifiuti radioattivi
- Smaltimento rifiuti speciali
- Ristorazione
- Disinfezione e disinfestazione

2) di concedere le seguenti DEROGHE:

- Insufficienza della superficie a verde e della superficie destinata a parcheggio, trattandosi di struttura inserita nel contesto urbano;
- Insufficiente larghezza delle scale di comunicazione dei piani di degenza con il reparto operatorio (la scala è larga 114 cm, il movimento dei malati e del personale avviene tramite ascensore inserito nel vano scale);

3) L'autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- a) deve essere ristrutturato entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento il blocco operatorio in quanto il locale per la preparazione dei chirurghi è unico e lontano dalle sale operatorie non sono corretti i percorsi dei pazienti, del personale, del materiale sterile e di quello sporco; inoltre una delle sale per interventi minori è insufficiente;
- b) il personale deve essere adeguato entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo la normativa vigente, al numero dei p.l. autorizzati;
- c) che la casa di cura entro 180 giorni dalla data del presente provvedimento produca il certificato di abitabilità ai sensi del D.P.R. n. 425/94;

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, mediante produzione della necessaria documentazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali, comporterà la decadenza della autorizzazione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La USL competente dovrà vigilare sui richiamati adempimenti e dovrà provvedere alla relativa istruttoria entro i successivi 60 giorni dandone comunicazione alla Regione.

- 4) di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura è convenzionata con il Servizio Trasfusionale della Azienda USL ROMA B ai sensi della normativa vigente;
- 5) di prendere atto che il Direttore Sanitario della casa di cura privata "GUARNIERI" è il Dott. Raffaele Gargiulo nato a Portici il 10.5.1931, in possesso dei requisiti di cui all'art. 58 della L.R. n. 64/87 il quale può svolgere l'attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, secondo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente;
- 6) di disporre che:
- La Azienda USL provveda a trasmettere copia conforme all'originale del nulla osta del Commissario Straordinario (deliberazione n. 2 del 26.7.1999);
 - eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
 - la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";
 - è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 8 comma 1 L.R. 64/87);
 - la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
 - venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;
 - la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
 - in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto;
 - la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla ottemperanza dalle prescrizioni - in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento dei requisiti alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla predetta Azienda:

- n. 5 tavole planimetriche; (all. n. 1)
- relazione tecnico-sanitaria; (all. n. 2)
- regolamento interno; (all. n. 3)
- elenco delle attrezzature; (all. n. 4)
- dotazione del personale. (all. n. 5).

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie in precedenza concesse ad eccezione dell'autorizzazione per il servizio di emodialisi, nelle more degli adempimenti previsti da parte del Settore competente dell'Assessorato Salvaguardia e cura della Salute, che sarà oggetto di successivo provvedimento.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura "GUARNIERI" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1997,

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi della L. 15.5.1997 art. 17 n. 127.

IL PRESIDENTE: F. lo PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F. lo Dott. Saverio GUCCIONE

29 SET. 1999

